



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090201 - Fax 0498090200
Indirizzo internet: www.comune.vigonza.pd.it



Regolamento di assegnazione e gestione degli orti sociali su terreno di proprietà del Comune di Vigonza

Approvato con deliberadi C.C. n. 18 del 04.07.2016

Art. 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale di Vigonza destina ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale a favore di cittadini residenti nel Comune.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della pianificazione dei servizi indirizzati alla famiglia ed è finalizzata a promuovere il benessere delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle tradizioni e delle radici contadine.

Art. 2

Aree destinate ad orti sociali e loro dimensioni

Ogni unità coltivabile ad orto avrà una dimensione di 40 mq. (8,00 x 5,00 metri).

Oltre ai singoli orti, all'interno dell'area sono ricavati i seguenti spazi comuni:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti;
- la "Casa degli Orti" e adiacenze;
- i ricoveri degli attrezzi.

Art. 3

Requisiti per ottenere l'assegnazione

I requisiti per poter richiedere l'assegnazione di un orto sociale sono i seguenti:

- a. aver compiuto la maggiore età;
- b. avere la residenza nel Comune di Vigonza;
- c. non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare anagrafico un altro orto sociale;
- d. non essere proprietari o comproprietari o usufruttari o affittuari di terreni coltivabili*;
- e. non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- f. essere in grado di provvedere direttamente o con l'aiuto dei familiari alla coltivazione dell'orto assegnato.

**Si definisce come terreno coltivabile un appezzamento superiore ai 30 mq. disponibile per la coltivazione (es. il giardino condominiale, anche se superiore a 50 mq. può risultare indisponibile alla coltivazione).*

Art. 4

Criteri e modalità di assegnazione dei lotti

1. L'assegnazione è effettuata dal Comune con cadenza quinquennale previa predisposizione di apposito avviso pubblico emanato con cadenza quinquennale. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di anticipare la cadenza di pubblicazione, qualora motivi di pubblico interesse lo richiedano.

2. Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo, devono essere inoltrate al Comune entro la scadenza fissata dall'avviso pubblico.

3. Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 deve essere dichiarato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dalla eventuale concessione già conseguita.

4. Per le domande suddette sarà eseguita l'istruttoria e redatta la graduatoria secondo i seguenti criteri:

Criteri	Punteggi
Età superiore ai 65 anni	3
Condizione di invalidità con percentuale superiore al 67% accertata dalle competenti commissioni mediche del richiedente o altro componente del nucleo familiare convivente	2
Lavoratori in disoccupazione/mobilità con famigliari a carico	2
Nucleo famigliare numeroso (da 6 componenti in su)	2
Persona sola	2

A parità di punteggio costituiranno criterio di priorità nelle assegnazioni il numero di anni di residenza, la condizione di solitudine e l'anzianità.

5. Entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande prevista nell'Avviso Pubblico, verrà formulata la graduatoria che rimarrà in vigore fino ad approvazione della successiva.

6. Qualora in corso di validità della graduatoria si rendessero liberi degli appezzamenti si procederà allo scorrimento della stessa per le nuove assegnazioni.

7. Al fine di prevenire il degrado degli appezzamenti destinati ad orti sociali, con conseguenti danni al patrimonio pubblico, qualora la graduatoria venga esaurita e rimangano orti liberi potranno essere accolte ulteriori domande e si procederà all'assegnazione a nuovi richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, secondo l'ordine di presentazione delle richieste al protocollo generale.

Art. 5 **Durata e regime della concessione**

1. Ciascun orto viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile del settore competente.

2. L'assegnazione degli orti ha durata quinquennale (5 anni). Per gli assegnatari di cui all'art. 4 comma 6 e 7, la concessione avrà durata fino ad emanazione di nuovo avviso pubblico.

3. L'assegnazione dei singoli lotti all'interno delle aree adibite a orti sociali avviene seguendo l'ordine progressivo dei lotti disponibili. L'assegnatario già titolare di concessione scaduta al termine del quinquennio precedente, può richiedere l'attribuzione del medesimo appezzamento, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione motivata da pubblico interesse;

4. Allo scadere o alla revoca della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

5. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
6. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
7. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza al Comune e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona, tale delega, tuttavia, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile solo in caso di malattia comprovata al Settore competente.
8. Il familiare convivente che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Il Comune, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto.
9. In mancanza di lista d'attesa in caso di variazione del requisito della residenza per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la prosecuzione della partecipazione alla vita sociale nell'area ortiva, potrà mantenere in concessione l'orto per un periodo non superiore ad un anno.
10. L'Amministrazione comunale può siglare appositi accordi per la temporanea concessione di alcuni orti ad associazioni, istituzioni, gruppi organizzati per attività finalizzate a progetti sociali ed educativi, tali soggetti dovranno attenersi a quanto prescritto dagli artt. 8 e 9 e dalle norme generali del presente Regolamento.

Art. 6

Cessazione, revoca e decadenza della concessione

1. La **cessazione** della concessione, avviene per:
 - a. morte;
 - b. rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata all'amministrazione comunale;
 - c. scadenza al termine del quinquennio della concessione.
2. La **revoca** della concessione avviene per inosservanza del presente Regolamento qualora, a seguito di diffida, il concessionario non adempia alle prescrizioni, ed è disposta secondo la seguente procedura:
 - a. l'Ufficio comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni accertate, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine di tempo ;
 - b. in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni disposte dal Comune, l'Ufficio comunale competente dispone la revoca dell'assegnazione.
3. La **decadenza** della concessione avviene in ogni caso di perdita di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3, fatta salva la norma di garanzia al prioritario interesse all'uso del terreno, disposta dal precedente articolo 5, comma 8.

Art. 7

Canone concessorio

Il canone concessorio annuo per l'utilizzo degli orti viene stabilito con atto di Giunta Comunale e calcolato sulla base delle spese di gestione.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento mediante versamento sul c/c postale o bonifico bancario o, in caso di nuova assegnazione, entro un mese dall'assegnazione dell'orto.

Art. 8

Obblighi dei concessionari

Gli assegnatari degli orti, in quanto corresponsabili della buona gestione dell'area ortiva, sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolar modo l'aspetto estetico, l'ordine e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- b. curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
- c. provvedere allo sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti sociali;
- d. tenere pulito ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti di scolo e servizi igienici;
- e. fare buon uso del sistema di irrigazione evitando lo spreco d'acqua: l'uso dell'acqua è riservato solo per l'innaffiatura. Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale ma è fatto divieto di irrigare mediante tubo di gomma direttamente collegato con l'impianto idrico generale, al fine di non creare disagi agli altri ortolani;
- f. trasformare gli scarti ortivi in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti nella vasca-contenitore comune dislocata a cura dell'Amministrazione comunale;
- g. raccogliere e smaltire i rifiuti non ortivi (carta, plastica, vetro, ecc.) rispettando la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel territorio comunale;
- h. utilizzare metodologie di coltivazione ecocompatibili;
- i. osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- j. vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- k. pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- l. sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
- m. segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro.

Art. 9

Divieti

Agli assegnatari degli orti è fatto divieto di:

- a. costruire baracche, capanni, voliere e similari;
- b. delimitare il proprio lotto con paletti in legno di altezza superiore a 30 cm;

- c. costruire serre o sistemi di protezione di altezza superiore a metri 1 (uno);
- d. allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- e. tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- f. usare e tenere in deposito e nei ripostigli sostanze pericolose e/o non ammesse dal disciplinare CE 834/2007 e normative successive in materia;
- g. scaricare materiali inquinanti e rifiuti di qualunque tipo internamente agli orti e nelle parti comuni e limitrofe;
- h. coltivare prodotti al di fuori dell'orto;
- i. utilizzare fuochi al di là di quanto previsto dalla normativa vigente;
- j. utilizzare pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone;
- k. danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- l. coltivare piante che possono danneggiare i vicini assegnatari, quali: mais, piante ad alto fusto, alberi da frutto, rampicanti ed altre piante che possono mettere in difficoltà gli assegnatari limitrofi;
- m. utilizzare la produzione ricavata per attività commerciale a scopo di lucro: si raccomanda agli assegnatari di cedere le eccedenze degli ortaggi al fabbisogno familiare, a persone anziane non autosufficienti o assistite dal servizio sociale o comunque ad anziani bisognosi o destinatari diversi in situazioni di bisogno;
- n. di indirizzare estranei negli orti senza la loro presenza.

Art. 10

Obblighi del Comune

- 1. Sono a carico del competente Settore Tecnico del Comune di Vigonza:
 - a. l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;
 - b. la sistemazione straordinaria delle aree: recinzione, livellatura, aratura e fresatura;
 - c. l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e/o individuali e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo anche l'eventuale collaborazione degli ortolani;
 - d. l'installazione di servizi igienici, la loro manutenzione, la pulizia e lo svuotamento;
 - e. lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione, con relative pompe e loro manutenzione;
 - f. la manutenzione delle alberature e dei fossati di confine di proprietà comunale;
 - g. la risagomatura e cilindratura annuale del parcheggio;
 - h. la gestione dell'impianto di allarme.

- 2. Sono a carico del competente Settore servizi Sociali:
 - a. la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
 - b. la programmazione e l'organizzazione di momenti di formazione pertinenti all'attività ortiva;
 - c. la convocazione dell'assemblea di cui all'art. 12;
 - d. le procedure di decadenza e revoca.

Art. 11

Utilizzo della "Casa degli orti"

- 1. **Individuazione e finalità:**

La “Casa degli Orti”, realizzata nell’area degli Orti Sociali di Via Oberdan, comprende un locale interno ed una veranda e dispone di arredo e attrezzature, come da documentazione agli atti. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione degli Ortolani la “Casa degli Orti” per il riparo dalle intemperie e la condivisione di momenti aggregativi tra gli Ortolani durante la coltivazione della terra.

I predetti momenti aggregativi devono essere autorizzati dal Funzionario responsabile del Settore competente, previa domanda scritta da inoltrare tramite il Coordinatore di cui all’art. 12.

L’Amministrazione stessa può realizzare momenti aggregativi congiuntamente ad altre realtà territoriali, quali associazioni, enti di promozione sociale, istituzioni etc., previo accordo con il Gruppo di coordinamento di cui all’art. 12 comma 2.

Nella casa degli orti è permesso “trasformare e degustare” prodotti della terra.

2. Diritto di accesso

E’ consentito a tutti gli Ortolani, singolarmente, in forma aggregata od associata, l’accesso alla “Casa degli Orti”, per svolgere od assistere alle attività di cui al punto 1.

3. Modalità d’uso

L’orario di utilizzo della “Casa degli Orti” è stabilito in funzione degli orari di attivazione dell’impianto di allarme:

- periodo con ora solare (autunno/inverno) dalle ore 7.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni;
- periodo con ora legale (primavera/estate) dalle ore 6.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni.

Gli ortolani potranno accedere alla Casa degli Orti in orario diverso da quello stabilito solo per situazioni eccezionali previo accordo con i referenti in possesso delle credenziali per l’attivazione/disattivazione dell’impianto suddetto.

Ogni ortolano, in occasione dell’utilizzo della “Casa degli Orti”, si obbliga a segnalare al Coordinatore o al Vicecoordinatore di cui all’art. 12 eventuali danneggiamenti di impianti o attrezzature nonché deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose.

Chiunque provochi un danno alla “Casa degli Orti”, ai suoi impianti, arredi e attrezzature è obbligato al risarcimento del danno.

4 Corretto utilizzo

L’uso della Casa degli Orti e delle sue attrezzature dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.

La pulizia e la buona tenuta delle attrezzature verrà garantita da tutti gli ortolani, mediante turno stabilito da apposito calendario mensile. In caso di attività realizzate dall’Amministrazione con altri soggetti, la pulizia dei locali sarà a carico del Comune.

5 Sorveglianza

Alla “Casa degli Orti” e spazi adiacenti hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale Comunale incaricato e le Forze dell’Ordine.

Art. 12

Organismi di gestione degli orti sociali

1. Assemblea degli ortolani

Fanno parte dell’Assemblea tutti gli assegnatari.

L’Assemblea è convocata a cura del Comune preposto alla gestione degli orti, almeno una volta all’anno, con preavviso di 10 giorni e resa nota a tutti gli assegnatari tramite affissione nella bacheca all’interno delle zone ortive, compreso l’ordine del giorno.

L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a. elegge a maggioranza degli assegnatari il Gruppo di Coordinamento;
- b. propone eventuali opere di manutenzione e sviluppo delle aree adibite ad orti sociali, attività culturali, ricreative e sociali;
- c. segnala eventuali problematiche o emergenze;

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Settore comunale preposto alla gestione degli orti.

In caso di mancato raggiungimento della maggioranza degli assegnatari, il Gruppo di Coordinamento viene individuato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dopo averne raccolto la disponibilità.

2. Gruppo di coordinamento

Il gruppo di coordinamento è costituito da:

- Coordinatore, che ha il compito di relazionarsi con l'Amministrazione Comunale, raccogliere segnalazioni e proposte degli assegnatari e del gruppo di coordinamento;
- Vicecoordinatore, che coadiuva il coordinatore e lo sostituisce in caso di impedimento;
- cinque collaboratori.

Il gruppo di coordinamento rimane in carica tre anni.

In caso di ritiro del Coordinatore o del Vicecoordinatore, subentrerà il collaboratore con maggior numero di voti.

Qualora uno dei cinque collaboratori si ritiri subentrerà il primo candidato utile con il maggior numero di voti.

E' compito del gruppo di coordinamento:

- a. mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- b. organizzare, predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni di manutenzione e pulizie delle parti comuni ;
- c. organizzare il taglio dell'erba negli appezzamenti non assegnati o non coltivati per period di assenza motivata e protratta degli ortolani;
- d. attuare misure volte a garantire la rispettosa convivenza e il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
- e. promuovere attività volte a rafforzare gli impegni di solidarietà civile e sociale tra gli assegnatari e tra gli ortolani ed altre iniziative dell'Ente o di altre associazioni;
- f. segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- g. vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi.

Art. 13 Vigilanza

1. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del gruppo di coordinamento e del Settore comunale di competenza, i cui funzionari accedono all'area destina ad orti sociali per effettuare le opportune verifiche.

2. Copia delle chiavi delle parti comuni viene consegnata dall'ufficio tecnico comunale al Coordinatore.
3. I concessionari, in un'ottica di corresponsabilità civile, hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Coordinatore o al Settore di competenza.

Art. 14

Attrezzi, materiale da lavoro e strutture

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari dei lotti. Dopo l'uso dovrà essere tutto riposto negli appositi spazi assegnati e non lasciato nell'orto.

Art. 15

Parcheggio

Auto, moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati all'interno del parcheggio o negli spazi consentiti.

Art. 16

Animali

In tutta l'area ortiva è concesso fare entrare gli animali da compagnia. È fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno e disturbo.

Art. 17

Responsabilità per danni a persone o cose

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di furti o per eventuali infortuni o danni a persone o/e cose all'interno degli orti sociali derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali.

Art. 18

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente "Regolamento di assegnazione e gestione degli orti sociali".

Dall'entrata in vigore del presente regolamento coloro che sono già assegnatari di orti sociali, che li abbiano condotti correttamente e che abbiano effettuato regolarmente il pagamento del canone, saranno invitati, per iscritto, a manifestare la loro volontà di rinnovo ed avranno la precedenza sugli altri richiedenti fino all'emanazione del nuovo avviso pubblico.

SOMMARIO

Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Aree destinate ad orti sociali e loro dimensioni.....	2
Art. 3 Requisiti per ottenere l'assegnazione	2
Art. 4 Criteri e modalità di assegnazione dei lotti.....	2
Art. 5 Durata e regime della concessione	3
Art. 6 Cessazione, revoca e decadenza della concessione	4
Art. 7 Canone concessorio	5
Art. 8 Obblighi dei concessionari	5
Art. 9 Divieti	5
Art. 10 Obblighi del Comune.....	6
Art. 11 Utilizzo della "Casa degli Orti"	6
Art. 12 Organismi di gestione degli orti sociali	7
Art. 13 Vigilanza.....	8
Art. 14 Attrezzi, materiale da lavoro e strutture	9
Art. 15 Parcheggio	9
Art. 16 Animali	9
Art. 17 Responsabilità per danni a persone o cose	9
Art. 18 Norme transitorie e finali.....	9